

alle misure di concentrazione, trasformazione, raggruppamento, revisione e compilazione di nuovi statuti;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di beneficenza aventi per iscopo il ricovero anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene, a mente della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, ed è pure nei casi d'urgenza fatta salva al prefetto la facoltà di adottare provvedimenti provvisori senza richiedere il parere della Commissione.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Io domando all'onorevole ministro dell'interno se accetta la soppressione, proposta dalla Commissione parlamentare, di quella lettera « e » sulla distribuzione delle somme che in caso di pubbliche calamità siano poste a disposizione della prefettura dagli enti pubblici e dai privati per essere erogate a favore dei poveri. A me sembrava migliore il testo ministeriale in questa parte. Prima di tutto perchè l'azione della Commissione provinciale si riferiva a tutte le somme della beneficenza e considerava anche quei casi molte volte gravi che si presentano in occasione di pubbliche calamità e in cui è opportuno che vi sia un ordinamento di Stato che distribuisca i sussidi. D'altra parte, dal momento che questa legge vuol coordinare, per quanto è possibile, le forme della beneficenza privata e le iniziative di questa alla beneficenza pubblica, è giusto che anche questa attribuzione sia riserbata alle Commissioni provinciali. Del resto, se l'onorevole ministro accetta questa soppressione, non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARIOTTI, *relatore*. Le ragioni della soppressione sono state dette nella relazione. Si tratta evidentemente di casi eccezionali, straordinari nei quali l'utilità del sussidio viene ad aumentarsi per la sollecitudine con cui è erogato.

Niente toglie che nei casi più gravi si faccia quello che del resto si è fatto anche in passato, che cioè si costituiscano Commissioni speciali per provvedere alla erogazione dei sussidi, che magari il prefetto si serva della Commissione incaricata di vigilare sulle istituzioni di beneficenza pubblica, per averne consiglio; ma intanto non è sembrato alla vostra Commissione che fosse utile esprimere in una

legge, un sentimento di diffidenza per chi rappresenta nelle provincie il potere esecutivo, dal momento che si è avuta fiducia in lui, e che la carità privata si è servita del suo tramite, perchè in casi di pubblica calamità giunga più presto e più sicuramente il soccorso a chi fu colpito dalla sventura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La ragione principale per la quale consentii in questa soppressione è specialmente quella dell'urgenza estrema che in alcuni casi vi è di provvedere. Avviene, ad esempio, un incendio in un villaggio lontano dal capoluogo della provincia; se il prefetto prima di sussidiare coloro che sono rimasti senza alloggio, senza vesti senza vitto, dovesse riunire la Commissione per sentirne il parere, non si giungerebbe certamente a tempo proficuo.

Questa la considerazione principalissima per la quale ho aderito a questa soppressione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

La Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli comuni e nell'intera provincia. A questo scopo:

a) vigila la gestione delle congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinché la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;

b) promuove federazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenza della provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro, e ne approva gli statuti ed i regolamenti;

c) riceve le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque, e le indirizza a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di beneficenza esistenti nella provincia, che ritenga più adatte a provvedere.

A tal fine le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno comunicare alla Commissione provinciale copia dei loro statuti e delle successive modificazioni ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme od i posti che sono disponibili o si reputa possano rendersi tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verificano;